

STATUTO

PROGETTO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIALE MARIO
MILAZZO 36

Numero REA: CT - 368053

Codice fiscale: 05459530878

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-04-2017 - Statuto completo	2
--	---

2 di 45

integrante e sostanziale.

SPESE PER LA COSTITUZIONE

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della società, è di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

Il presente atto, dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me Notaio su tre fogli, rectius quattro, per tredici pagine fin qui, è stato da me letto ai comparenti, unitamente a quanto ad esso allegato. Esso viene approvato e sottoscritto alle ore venti e minuti quaranta.

F.to: Floriana Morales; Smerlo Concetta; Serafino Camiolo;
Marco Francesco Mauceri Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA "PROGET-
	TO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" siglabile in "PROGET-
	TO SOCIALE S.C.S."
	TITOLO I) DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)
	È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune
	di Caltagirone, la Società Cooperativa denominata "AGORA' G.M.
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" siglabile in "AGORA' G.M.
	S.C.S."
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo ammi-
	nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-
	tanze anche altrove.
	Art. 2 (Durata)
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2075 e potrà es-
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,
	salvo il diritto di recesso per i soci che non concorrono
	all'adozione della delibera.
	TITOLO II) SCOPO - OGGETTO
	Art. 3 (Scopo mutualistico)
	La società, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di
	lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-
	le dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-
	sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della
	legge 381/91. Lo scopo che i soci della società intendono per-

	seguire, tramite la gestione in forma associata e con la pre-
	stazione della propria attività lavorativa, è:
	- di trovare sbocchi occupazionali per collocarvi le presta-
	zioni professionali e lavorative dei soci cooperatori alle mi-
	gliori condizioni economiche, professionali e di mercato;
	- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo
	dell'attività sociale e tramite la gestione in forma associa-
	ta, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle economie dei
	singoli soci;
	- di improntare la propria organizzazione al conseguimento
	della massima uguaglianza di diritti, doveri, remunerazione e
	partecipazione alle decisioni fra i soci, quale che sia il lo-
	ro ruolo, nel rispetto del principio di parità di trattamento
	sancito dall'art. 2516 c.c., demandandosi all'organo ammini-
	strativo la facoltà, nei limiti della compatibilità dei rego-
	lamenti interni, di instaurare ed eseguire rapporti mutuali-
	stici con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la
	diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e
	quelle di tutti gli altri soci.
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutua-
	listici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche
	nella ripartizione dei ristorni.
	La società, nello svolgimento della propria attività, si av-
	varrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci,
	ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei

	parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi
	dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.
	La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente
	statuto, la propria attività avvalendosi anche di soggetti
	terzi non soci, secondo le condizioni e modalità stabilite
	dall'organo amministrativo.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici, come di-
	sposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifica-
	zioni ed integrazioni, i soci instaurano con la società un ul-
	teriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,
	ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione
	italiana. I criteri e le regole inerenti allo svolgimento
	dell'attività mutualistica tra la società ed i soci saranno
	disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'or-
	gano amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci, con
	le maggioranze previste per le assemblee straordinarie ai sen-
	si di legge. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti
	mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità
	di trattamento.
	La società, con decisione dell'organo amministrativo, potrà
	altresì aderire ad altre organizzazioni di rappresentanza e
	tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi perife-
	rici nella cui giurisdizione insiste la sede sociale della co-
	operativa ed alle sue articolazioni di categoria o di settore,
	nonché agli altri organismi economici, consortili o sindacali

	che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.
	La società si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/92.
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	Considerato lo scopo della società come delineato nel precedente articolo, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a), della legge n. 381/1991, costituisce oggetto sociale della società - anche ai fini dell'individuazione dei requisiti e degli interessi dei soci - l'attività di:
	- assistenza sociale e accompagnamento rivolto a bambini, giovani, anziani, disabili, portatori di handicap, gestanti, ragazze madri e in generale soggetti svantaggiati che necessitano di cure e sorveglianza e di assistenza psicologica e morale;
	- assistenza e cure specialistiche, riabilitative sociali, domiciliari e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, minori handicappati, tossicodipendenti, nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale), prestazione di servizi di trasporto e servizio mensa;
	- organizzazione e gestione di seminari, corsi formativi/informativi, laboratori, volti a diffondere competenze interculturali e/o interdisciplinari e/o interetniche anche con

l'intervento di soggetti esperti non soci;

- organizzazione e gestione di attività per la prima infanzia ludiche e ricreative come ad esempio, asili nido, scuola materna, microasili, asili aziendali, attività post-scuola, attività para scolastiche, grest estivi, feste, ludoteche, baby-parking e attività sportive;

- istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale, di qualificazione e riqualificazione, corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;

- attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione, utilizzando l'occupazione del tempo libero e delle quali possano usufruire anche persone con problemi psico-fisici;

- ogni attività accessoria e complementare ai servizi indicati nell'oggetto sociale che favoriscono il lavoro giovanile;

- assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili e ai minori;

- istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non, di servizi sociali (centro di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati, comunità alloggio, case famiglia, centri residenziali e semi residenziali, centri di attività protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni, centri per anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, minori in difficoltà, detenuti in fase post detentiva e famiglie di detenuti):

	- organizzazione e gestione di servizi da articolare per favo-	
	rire l'integrazione scolastica di minori portatori di handi-	
	cap, la prevenzione ed il recupero del disadattamento scola-	
	stico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico; per	
	favorire la socializzazione di individui portatori di handicap	
	o di soggetti socialmente disadattati; per realizzare attività	
	di sostegno didattico in orario post scolastico; per realizza-	
	re forme di aiuto post-preventivo che tengano conto delle esi-	
	genze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità	
	in difficoltà; per svolgere attività ricreative per l'integra-	
	zione e per la formazione professionale di soggetti in diffi-	
	coltà;	
	- assistenza igienico - personale dei soggetti portatori di	
	handicap in tutti i contesti educativi e sociali, nonché	
	l'attività di tutoraggio ed accompagnamento;	
	- istituzione e gestione di attività parascolastiche, nonché	
	di servizi ausiliari di collocamento; assistenza e orientamen-	
	to a bambini, garantendone la cura e la salvaguardia, tenendo	
	sempre presenti gli aspetti educativi e pedagogici;	
	- gestione di strutture e servizi di assistenza, accoglienza,	
	consulenza e supporto in favore di donne in difficoltà e ra-	
	gazze madri;	
	- servizi di educativa di strada ed educativa domiciliare;	
	- assistenza a favore dei minori dei rapporti con l'autorità	
	giudiziaria;	

	- organizzazione di soggiorni vacanza;	
	- assistenza fisioterapica, chinesiterapica e riabilitativa in	
	genere; all'uopo la società potrà fornirsi di tutte le attrez-	
	zature idonee e necessarie per il conseguimento delle finalità	
	citare;	
	- servizi di trasporto e servizio mensa;	
	- intervento a favore di famiglie bisognose, famiglie di dete-	
	nuti, vittime del delitto, di detenuti nella fase post peni-	
	tenziaria;	
	- assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro di handi-	
	cappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella	
	fase post penitenziaria;	
	- istituzione e gestione di consultori familiari, corsi di o-	
	rientamento scolastico e professionale, corsi di formazione e	
	aggiornamento di personale educativo;	
	- iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della	
	criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi e di	
	interventi e di sostegno di adolescenti e di giovani in diffi-	
	coltà;	
	- realizzazione di progetti del servizio civile nazionale, ex	
	L. 64/01, come sede locale di assegnazione, per contribuire	
	alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei	
	giovani attraverso la difesa della Patria con mezzi ed attivi-	
	tà non militari, favorire la realizzazione dei principi costi-	
	tuzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti socia-	

	li, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i	
	popoli;	
	- studi e ricerche nel settore dei servizi sociali, con rea-	
	lizzazione di censimenti in proprio e per conto terzi e la re-	
	alizzazione di archivi manuali ed informatici;	
	- valorizzazione del settore dell'informatica, della telemati-	
	ca e dei servizi in generale, in vista del raggiungimento de-	
	gli scopi sociali;	
	- attività volte alla prevenzione ed al superamento di ogni	
	forma di emarginazione;	
	- progettazione in ambito sociale;	
	- gestione di attività di telesoccorso, call center sociale,	
	disbrigo pratiche, consultorio familiare e informagiovani;	
	- servizi sanitari, poliambulatori medico specialistici, cen-	
	tri benessere e similari, gestione di R.S.A. per anziani;	
	- gestione dei servizi culturali e di promozione e/o gestione	
	di ogni forma di turismo sociale, responsabile, sostenibile,	
	culturale e naturalistico;	
	- organizzazione e gestione di soggiorni climatici per anzia-	
	ni, vacanze per minori portatori di handicap, vacanze - stu-	
	dio, turismo per disabili, turismo per famiglie con bambini,	
	gemellaggi;	
	- promozione ed organizzazione di attività sportive, cultura-	
	li, ricreative e fieristiche di ogni ordine e genere;	
	- servizi ed attività di accoglienza per gli immigrati;	

12 di 45

ve; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

TITOLO III) SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

14 di 45

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento

	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-	
	que anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei	
	diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, ove ammesso per il completamento della	
	formazione, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori	
	dall'art. 15 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Invece, ove ammesso nel caso di interesse all'inserimento	

17 di 45

59.

Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 4 (quattro).

Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria,

	con la quale devono essere stabiliti:
	a) l'importo complessivo dell'emissione;
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
	c) il termine minimo di durata del conferimento;
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-

dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
dell'emissione dei titoli.	
Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia de-	
corso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
precedente articolo.	
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito	
dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del	
rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-	
quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
TITOLO V) RAPPORTO SOCIALE	
Art. 12 (Domanda di ammissione)	
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
trattasi di persona fisica:	
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
di nascita;	

	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	

	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico
	e l'attività economica svolta.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul
	libro dei soci.
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare
	le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-
	municarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza
	di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in
	occasione della successiva convocazione.
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
	Art. 13 (Obblighi dei soci)
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
	statuto, i soci sono obbligati:
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati
	dall'organo amministrativo:
	- del capitale sottoscritto;
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimbor-
	so delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a partecipare alla vita associativa attraverso la loro	
	presenza ai momenti di incontro promossi ai diversi livelli	
	organizzativi.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera racco-	
	mandata alla Cooperativa.	
	Art. 14 (Perdita della qualità di socio - Recesso)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di mor-	
	te, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	

	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro ses-	
	santa giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministrato-	
	ri devono darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 15 (Perdita della qualità di socio - Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le	
	categorie di soci;	

	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 30 giorni, se non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.	

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 16 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 17 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civi-

le.	
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
del bilancio stesso, salvo eventuale rateizzazione secondo mo-	
dalità e termini di legge.	
Art. 18 (Morte del socio)	
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
le modalità di cui al precedente articolo 21.	
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
quale risultino gli aventi diritto.	
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dal-	
la data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li	
rappresenterà di fronte alla società.	
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3°	
comma del codice civile.	
Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
sponsabilità dei soci cessati)	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di	
approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
mento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comun-	

	que salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere b),	
	c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI) PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1.a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);

1.b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

1.c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-

	lontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente	
	le indicazioni previste nel precedente art. 16. con particola-	
	re riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei	
	Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede	
	alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione	
	della documentazione informativa ai sensi della normativa vi-	
	gente e alla stesura della relazione sull'andamento della ge-	
	stione sociale.	
	La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previ-	

	sto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti socia-	
	li, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio	
	delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e	
	della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nel-	
	la relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella no-	
	ta integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale socia-	
	le, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	

	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci finanziatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di	
	Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima pre-	
	vista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto im-	
	porto dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento	
	gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di eser-	
	cizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà de-	
	liberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici	
	previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.	
	142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi	
	ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura de-	

	gli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei se-	
	guenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	I ristori per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni rice-	
	vute.	
	TITOLO VII) ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato o obbligatorio	
	per legge.	
	Art. 25 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comu-	
	nicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione	
	individuato dall'organo amministrativo inviata a ciascun socio	

almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
5. procede alla nomina degli amministratori;

	6.	procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presiden-
		te del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto depu-
		tato al controllo contabile;
	7.	determina la misura dei compensi da corrispondere agli
		amministratori ed ai sindaci;
	8.	approva i regolamenti interni;
	9.	delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei
		sindaci;
	10.	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua
		competenza dalla legge e dal presente statuto.
		Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati
		all'art. 26.
		L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che
		l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la
		trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-
		meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano
		alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli ammini-
		stratori.
		In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza
		ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-
		chiesta.
		La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-
		menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
		proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di
		una relazione da essi predisposta.

	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod.	
	civ.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che stra-	
	ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei	
	soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Art. 28 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì	
	indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve	
	consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci fa-	
	vorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni perti-	
	nenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straor-	
	dinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve es-	

sere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 30 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 socio.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea

stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Organo Amministrativo)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico, secondo deliberazione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Tale previsione viene meno, per quanto non compatibile, in caso di elezione dell'amministratore unico.

Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la com-

	petenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secon-
	do del codice civile.
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice ci-
	vile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclu-
	sione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mu-
	tualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppu-
	re ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo-
	nenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali
	modalità di esercizio della delega.
	Ogni 30 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento del-
	la gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o ca-
	ratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue con-
	trollate.
	In caso di elezione dell'amministratore unico, ricorrendone i
	presupposti di legge, compiti, funzioni e ruoli attribuiti nei
	precedenti e nei successivi articoli al consiglio di ammini-
	strazione vanno riferiti all'organo monocratico.
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)
	L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

40 di 45

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sin-	
	dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale, l'organo amministrativo è tenuto a convo-	
	care l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzio-	
	ne.	
	Art. 35 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli ammi-	
	nistratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si	
	applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	l'amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa	
	di fronte ai terzi e in giudizio. Il legale rappresentante	
	perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazio-	

	ni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.
	L'organo amministrativo può nominare direttori generali, istitori e procuratori speciali.
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, o eventualmente l'amministratore unico, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
	Art. 37 (Organo di controllo)
	La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2543 del codice civile.
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e l'organo di controllo devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.
	Si applicano all'organo di controllo le norme previste in ma-

teria di competenze e poteri del Collegio Sindacale delle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 38 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VIII) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO IX) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti inter-	
	ni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vi-	
	gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
	il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regola-	
	menti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	
	visibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve	
	patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di ver-	
	samento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-	
	rogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	

45 di 45